



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3009 /

2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA EDILIZIA BERT S.A.S. RELATIVO AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI UBICATO IN COMUNE DI FOSSO', IN VIA CALLESETTE 58.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
 - l’art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività che all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 10736 e 10740 del 13/02/2018 con cui la ditta EDILIZIA BERT S.a.s., con sede legale in FOSSO', Via Callesette 58, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 13 della L.R n. 4/2016 per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero rifiuti ubicato in comune di Fosso', in via Callesette 58.

Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Stefania Donà non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 13 della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 26.02.2108 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Edilizia Bert s.a.s.

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 14283 del 26.02.2018 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota prot. n. 35441 del 14.05.2018 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta;
- iii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 50971 del 05.07.2018 la società Edilizia Bert ha richiesto una proroga per la presentazione di quanto richiesto, concessa dalla Città metropolitana di Venezia con nota protocollo n. 51323 del 06.07.2018;
- iv. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 63603 del 30.08.2018 sono pervenute le integrazioni richieste;
- v. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- vi. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- viii. il Comitato VIA nella seduta del 24.09.2018 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 71216 del 27.09.2018;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot 10736 e 10740 del 13/02/2018 relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti ubicato in comune di Fosso', in via Callesette 58., per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA

protocollo n. 71216 del 27.09.2018 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Entro 12 mesi** dal rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto dovranno essere installate le barriere antirumore così come proposto nella documentazione integrativa acquisita agli atti con protocollo n. 63603 del 30.08.2018. Entro **10 giorni** dall'avvenuta installazione delle barriere dovrà esserne data comunicazione alla Città metropolitana di Venezia .
- b) **Entro 3 mesi** dall'installazione delle barriere antirumore, sia condotta una campagna di misurazione del rumore atta a verificare il rispetto dei limiti normativi i cui esiti dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Città metropolitana di Venezia e al comune di Fossò entro 60 giorni dalla sua effettuazione
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti ubicato in comune di Fosso', in via Callesette 58, acquisito agli atti con protocollo n. 10736 e 10740 del 13/02/2018.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia alle amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet dell'avvenuta della documentazione trasmessa, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 29.09.2018, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Edilizia Bert s.a.s. e trasmesso per conoscenza al Comune di Fossò, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE

MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente